

COMUNE DI VILLAURBANA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 036	del Registro Deliberazioni
del 06.08.2012	

OGGETTO	Concessione area comunale, zona sportiva, alla T.I.M. per installazione impianti.
----------------	--

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore **20,05** in Villaurbana nella Casa Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GARAU Antonello	X		PIREDDU Paolo	X	
CASTA Alessandra	X		SERRA Alessandro	X	
LAI Giovanni	X		CASULA Luca	X	
MELONI Dino	X		DESSI' Mauro	X	
MELONI Nicola		X	LAI Maurizio	X	
PAULESU Marco	X		PAU Mario	X	
PINNA Remo	X		TOTALE	12	1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica:

Elab.: S.Z.
Red. mc.c.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, con comunicazione in data 04.07.2012, acquisita agli atti del Comune, in data 09.07.2012, al n. 2936, la Società Telecom Italia s.p.a., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2, ha presentato istanza finalizzata alla locazione di una porzione di terreno, di proprietà comunale, occorrente per l'installazione di un impianto di trasmissione di telefonia mobile, da ricavare dall'appezzamento individuato al interno dell'area ospitante il campo di calcio, valutata dai tecnici della ditta richiedente, idonea per l'installazione di un impianto per la diffusione di segnali di telecomunicazioni;

DATO ATTO che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni e delle opere accessorie, occorrenti per la funzionalità di detti impianti, qualora esercitati dallo Stato e dai Concessionari per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità, come espressamente disposto dal 1° comma, dell'art. 231, del D.P.R. 29.3.1973, n° 156 ed affermato dalle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione;

EVIDENZIATO che, come espressamente garantito dal Concessionario, l'impianto rispetterà i limiti prescritti dalla normativa emanata dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, in materia di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

DATO ATTO che il Comune di Villaurbana è titolare, a tutti gli effetti della proprietà dell'area *de qua* e che la stessa è inquadrata dalla zonizzazione del P.U.C. vigente, come zona G/ 7– (Campo sportivo));

RITENUTO, pertanto, che sussistano tutte le condizioni di opportunità e di convenienza per concedere in locazione l'area comunale, oggetto della richiesta;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO il Sindaco che espone la proposta agli atti e propone di approvarla con le seguenti integrazioni: al punto 3 aggiungere: - “in caso di sublocazione il canone di locazione da corrispondere al comune verrà incrementato del 30%”;

DOPÓ breve discussione;

CON VOTI favorevoli 8, astenuti 4 (Casula, Lai M., Pau e Dessì) espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti

D E L I B E R A

- 1) di accogliere l'istanza, presentata della Società Telecom Italia con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2, per la concessione di una porzione di area per l'installazione di un impianto per la diffusione di segnali di telecomunicazioni;
- 2) dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico ad effettuare le valutazioni tecniche volte a verificare l'idoneità dell'area da concedere all'installazione, determinata nella superficie minima possibile, di un impianto per la diffusione di un segnali di telecomunicazione;
- 3) di dare atto che, qualora l'area sia ritenuta idonea:
 - a. la locazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto;
 - b. prima dell'inizio dei lavori la ditta Telecom Italia dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie che dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese della medesima ditta;
 - c. la locazione si intenderà risolta, senza che le parti abbiano nulla da pretendere le une dalle altre, qualora, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, il conduttore non abbia dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere sopracitate;
 - d. la durata della locazione, di anni 9 (nove), potrà essere rinnovata tacitamente di 6 (sei) anni, se una delle parti non avrà inviato disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale;
 - e. in caso di sublocazione il canone di locazione da corrispondere al comune verrà incrementato del 30%;
- 4) di dare atto che l'ammontare del canone di locazione annuo è fissato nella somma complessiva di € 10.000,00, da corrispondere secondo le modalità che verranno stabilite nel contratto di locazione, mediante bonifico bancario, intestato al Comune di Villaurbana Servizio di Tesoreria;
- 5) di dare atto che l'Amministrazione si impegna a sensibilizzare la popolazione riguardo la diffusione di questo gestore per incentivare la concorrenza con gli altri operatori di telecomunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
16.08.2012 al 31.08.2012

Villaurbana, li 16.08.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

=====

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 16.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)